

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 320, pag. 1) — Iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino delle informazioni relative alla rimozione della merce dal deposito doganale — Ammissibilità della nascita dell'obbligazione doganale come sanzione per tale inosservanza

**Dispositivo**

L'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria, l'inadempienza dell'obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino all'uopo prevista l'uscita della merce da un deposito doganale, al più tardi al momento di tale uscita, fa sorgere un'obbligazione doganale per la suddetta merce, anche qualora quest'ultima sia stata riesportata.

(<sup>1</sup>) GU C 238 del 13.8.2011.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali**

(Causa C-36/11) (<sup>1</sup>)

[Agricoltura — Organismi geneticamente modificati — Direttiva 2002/53/CE — Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Articolo 20 — Prodotti esistenti — Direttiva 2001/18/CE — Articolo 26 bis — Misure intese a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati — Misure nazionali che, nelle more dell'adozione di misure fondate sull'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, vietano la messa in coltura di organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune e autorizzati come prodotti esistenti]

(2012/C 355/06)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrente: Pioneer Hi Bred Italia Srl

Convenuto: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato (Sezione Seconda) — Interpretazione degli articoli 16, 19, 22 e 26

bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) — Interpretazione dell'articolo 19 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1) — Richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di OGM iscritti nel catalogo comune europeo delle varietà — Rigetto da parte dell'autorità competente sulla base della mancanza di disposizioni interne di disciplina nella materia

**Dispositivo**

La messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003.

L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture.

(<sup>1</sup>) GU C 89 del 19.3.2011.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-150/11) (<sup>1</sup>)

[Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/37/CE — Documenti di immatricolazione dei veicoli — Veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro — Cambiamento di proprietario — Obbligo di controllo tecnico — Richiesta di produrre il certificato di conformità — Controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro — Mancato riconoscimento — Mancanza di giustificazioni]

(2012/C 355/07)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e A. Marghelis, agenti)